

**CAMERA DEI DEPUTATI
LEGISLATURA XVIII**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato

SGARBI

«ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLA BELLEZZA»

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il volto dell'amministrazione del Governo centrale della nostra Nazione, pur mantenendo un impianto stabile nelle funzioni principali (Affari Esteri, Difesa, Economia e Finanze, Salute e Beni culturali) ha assunto negli anni una conformazione mutevole e cangiante, lasciando spazio di espressione al necessario adeguamento, nei vasti limiti di una flessibilità organizzativa che i Padri costituenti volutamente lasciarono alla libera determinazione legislativa (mediante lo strumento principe di ogni democrazia parlamentare, che è la legge dello Stato), alle nuove e rinnovate esigenze di una società, di una coscienza collettiva e di un'identità nazionale in continua interazione e in costante progresso, nella complessa dinamica del repentino sviluppo tecnologico e industriale, della politica di progressiva espansione in senso liberale della sfera dei diritti fondamentali, del sempre più largo e agevole accesso all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla conoscenza. E' in tale contesto di flessibilità organizzativa, che connota *ab origine* l'apparato istituzionale della Repubblica, che nell'era post-pandemica si materializza innanzi a noi l'opportunità formidabile di una nuova fase di rinascita, un vero e proprio «nuovo Rinascimento», inteso come nuova luminosa fase di progresso sociale, civile, umano alimentato dallo slancio positivo e liberale e da quel desiderio di ripresa, protagonismo, leale competizione internazionale, responsabilità e affermazione identitaria di una civiltà, quella italica, distintamente riconosciuta e riconoscibile nel mondo per prorompente, vivacità, brillantezza e genialità. Una civiltà intrisa di gloria e bellezza e «plasmata» nei secoli dal costante dialogo con un paesaggio straordinario e unico al mondo, in una felice interazione che ha favorito la nascita del patrimonio artistico, architettonico, storico, culturale, monumentale, intellettuale senza ombra di smentita più vasto e rilevante al mondo.

Sebbene il valore di tale patrimonio sia assolutamente inestimabile, sono state numerose le ricerche e gli studi che, anche in alcuni casi, perseguendo il fine di stroncare sul nascere i tentativi di declassamento della solidità dell'economia nazionale italiana da parte delle agenzie di *rating*, hanno comunque tentato di stimarne il valore in termini economici. Esponendo e rappresentando numeri impressionanti, per dimensioni e qualità: qualche anno fa, ad esempio, uno studio su dati del bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, stimava il patrimonio italiano in almeno 986 miliardi di euro tra attività finanziarie e non finanziarie. Secondo tale rilevazione, le opere d'arte classificate come beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi valgono 174 miliardi di euro (il 10,4% del nostro Pil). Più recentemente, nel corso del 2021, una ricerca elaborata dal Centro Studi di Banca Ifis e il Padiglione Venezia in occasione della Biennale di Architettura, ha dapprima definito, e poi quantificato in termini di valore economico, la così detta «Economia della Bellezza»: la «valorizzazione del nostro patrimonio culturale, architettonico, enogastronomico, di tradizioni, di identità» è in grado di generare, secondo tali studi, un impatto sul PIL nazionale pari al 17,2 per cento. Un dato analogo e coerente per macroaggregati, parametri considerati e risultati raggiunti era già emerso nel 2017 da uno studio della Fondazione «Italia Patria Bellezza» in collaborazione con Prometeia, stimava il valore dell'economia della bellezza, intesa come flusso economico generato dai comparti di beni di consumo di qualità, beni tecnologici di ingegno, industria

creativa e turismo in 240 miliardi di euro (il 16,5 per cento del Pil). E' responsabilità diretta di chiunque in Italia eserciti il potere di iniziativa legislativa che la Costituzione gli attribuisce, lavorare affinché un simile e straordinario flusso di risorse materiali e immateriali confluisca nel naturale approdo di un'apposita struttura amministrativa che ne sostenga autonomamente l'organizzazione e amministrazione: un ramo operativo ad esso esclusivamente dedicato che consenta, in piena cooperazione istituzionale e collaborazione con i Ministeri che oggi hanno competenze sparse in materia di patrimonio artistico, paesaggistico, ambientale e turistico (dal Ministero dei beni culturali, al Ministero del Turismo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) di focalizzare, sviluppare, perseguire una vera e propria strategia nazionale della bellezza. E tale ramo operativo non può che essere che il «Ministero della Bellezza», che la presente proposta di legge intende istituire.

Al Ministero della bellezza di cui questa iniziativa legislativa parlamentare propone l'istituzione, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, sarebbero attribuiti, come enunciato dall'articolo 1, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di promozione e coordinamento delle azioni di Governo intese alla valorizzazione dell'identità e consapevolezza della gloriosa civiltà italiana in tutte le sue espressioni e manifestazioni storiche, archeologiche, artistiche, bibliotecarie, architettoniche, urbanistiche, paesaggistiche e rurali, coreutiche e musicali, artigianali e tradizionali materiali e immateriali, incentivando la percezione della consapevolezza della grandiosità e maestosità e gloria del Patrimonio culturale e italiano nel mondo, catalizzando l'interesse economico ed incrementando l'attrattività turistica del vasto e variegato patrimonio nazionale, anche attraverso un'azione di comunicazione e cooperazione inter-istituzionale tesa alla riscoperta e al progressivo disvelamento delle origini ed influenze delle antiche civiltà anche negli antichi borghi e nelle realtà rurali e contadine del Paese.

Ancora, il Ministero si occuperebbe di promozione e coordinamento delle azioni di Governo tese a coniugare l'innovazione tecnologica e digitale con la più vasta fruibilità e accessibilità del Patrimonio nazionale della bellezza, al fine di incentivare la maggiore partecipazione democratica al progresso civile e umano nonché una maggiore e più competitiva offerta turistico-ricettiva internazionale. Ulteriori competenze ad esso attribuite sono la definizione indirizzi strategici volti a veicolare l'economia della Bellezza in un circuito virtuoso di crescita economica, innovazione e competizione internazionale, anche attraverso piani e programmi volti a coinvolgere i territori periferici e le aree interne in un processo di rigenerazione culturale e promozione internazionale, nonché l'identificazione degli elementi strutturali, infrastrutturali, burocratici, fiscali considerati ostacoli ad un rilancio dell'innovazione e della competizione internazionale del Patrimonio nazionale della Bellezza.

L'articolo 2 propone l'introduzione della Strategia nazionale della Bellezza, stabilendo che entro 12 mesi dall'approvazione della presente proposta, il Ministro della Bellezza definisca tale Strategia, aggiornata con cadenza annuale mediante l'adozione di una Relazione da rendere al Parlamento entro il 21 di aprile di ogni anno, che identifichi i programmi e gli interventi considerati necessari agli obiettivi della valorizzazione e promozione dell'unicità mondiale dei luoghi e siti d'interesse storico, paesaggistico,

naturale, artistico, architettonico, anche attraverso la creazione di mappe tematiche e concettuali e l'istituzione e il conferimento di riconoscimenti volti a valorizzare il prestigio e l'unicità universale dei siti e luoghi della bellezza.

L'articolo 3 propone l'istituzione della Giornata Nazionale della Bellezza, da celebrarsi ogni anno nella data del 1 marzo di ogni anno, in cui ricorre la data di nascita dell'artista fiorentino Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, conosciuto come Sandro Botticelli. Finalità della Giornata, alla quale aderiscono le istituzioni pubbliche nonché le scuole di ogni ordine e grado, è quella di celebrare la bellezza nazionale in tutte le sue forme, incentivando la consapevolezza e l'orgoglio della unicità ed inestimabile valore universale della civiltà italiana, attraverso attività didattiche e ricreative, rappresentazioni artistiche, coreutiche, musicali, dibattiti e conferenze tematiche dedicate al Patrimonio della bellezza nazionale in tutte le sue forme ed espressioni. Il Ministro della bellezza promuove e coordina le attività di comunicazione istituzionale volte all'organizzazione della giornata di cui al presente articolo.

L'articolo 4 prevede che il Ministro della bellezza realizzi e promuova all'estero la Mappa della bellezza d'Italia, articolata in tre sezioni: a) città d'arte; b) paesaggi marini e montani; c) borghi e aree rurali e campestri disponendo altresì che esso rappresenti il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di patrimonio artistico e monumentale, paesaggistico, storico e architettonico, anche ai fini della maggiore integrazione e cooperazione internazionale e della promozione della cultura del dialogo e del rispetto delle identità nazionali. L'articolo 5 istituisce l'iniziativa annuale «Capitale Italiana della Bellezza», concorso rivolto alle Città italiane con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o alle reti di comuni appositamente costituite per una pari popolazione complessiva, per l'individuazione, con cadenza annuale, della Capitale Italiana della Bellezza. La città italiana vincitrice sarà destinataria di programmi e interventi finanziari volti ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza del patrimonio nazionale della Bellezza. Con proprio decreto il Ministro dispone lo stanziamento di risorse necessarie per il finanziamento delle attività previste da tale articolo. A tal fine, è prevista l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con dotazione iniziale pari ad euro 10 milioni su base triennale, a valere sulle risorse rese disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

(Istituzione del Ministero della Bellezza)

1. È istituito il Ministero della bellezza.
2. Al Ministero della bellezza, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:
 - a) promozione e coordinamento delle azioni di Governo intese alla valorizzazione dell'identità e consapevolezza della gloriosa civiltà italiana in tutte le sue espressioni e manifestazioni storiche, archeologiche, artistiche, bibliotecarie, architettoniche, urbanistiche, paesaggistiche e rurali, coreutiche e musicali, artigianali e tradizionali materiali e immateriali, incentivando la percezione della consapevolezza della grandiosità e maestosità e gloria del Patrimonio culturale e italiano nel mondo, di seguito: «Patrimonio della bellezza», catalizzando l'interesse economico ed incrementando l'attrattività turistica del vasto e variegato patrimonio nazionale, anche attraverso un'azione di comunicazione e cooperazione inter-istituzionale tesa alla riscoperta e al progressivo disvelamento delle origini ed influenze delle antiche civiltà anche negli antichi borghi e nelle realtà rurali e contadine del Paese;
 - b) promozione e coordinamento delle azioni di Governo tese a coniugare l'innovazione tecnologica e digitale con la più vasta fruibilità e accessibilità del Patrimonio nazionale della bellezza, al fine di incentivare la maggiore partecipazione democratica al progresso civile e umano nonché una maggiore e più competitiva offerta turistico-ricettiva internazionale;
 - c) definizione, anche nelle modalità previste dall'articolo 3, di indirizzi strategici volti a veicolare l'economia della Bellezza in un circuito virtuoso di crescita economica, innovazione e competizione internazionale, anche attraverso piani e programmi volti a coinvolgere i territori periferici e le aree interne in un processo di rigenerazione culturale e promozione internazionale;
 - d) l'identificazione degli elementi strutturali, infrastrutturali, burocratici, fiscali considerati ostativi ad un rilancio dell'innovazione e della competizione internazionale del Patrimonio nazionale della Bellezza.

Articolo 2

(Strategia Nazionale della Bellezza)

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Bellezza definisce la Strategia nazionale della Bellezza (di seguito SNB), aggiornata con cadenza annuale mediante l'adozione di una Relazione da rendere al Parlamento entro il 21 di aprile di ogni anno, che identifichi i programmi e gli interventi considerati necessari agli obiettivi della valorizzazione e promozione dell'unicità mondiale dei luoghi e siti d'interesse storico, paesaggistico, naturale, artistico, architettonico, anche attraverso la creazione di mappe tematiche e concettuali e l'istituzione e il conferimento di riconoscimenti volti a valorizzare il prestigio e l'unicità universale dei siti e luoghi della bellezza.

Articolo 3

(Giornata Nazionale della Bellezza)

1. E' istituita la Giornata Nazionale della Bellezza, celebrata ogni anno nella data del 1 marzo di ogni anno, in cui ricorre la data di nascita dell'artista fiorentino Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, conosciuto come Sandro Botticelli.
2. Finalità della Giornata, alla quale aderiscono le istituzioni pubbliche nonché le scuole di ogni ordine e grado, è quella di celebrare la bellezza nazionale in tutte le sue forme, incentivando la consapevolezza e l'orgoglio della unicità ed inestimabile valore universale della civiltà italiana, attraverso attività didattiche e ricreative, rappresentazioni artistiche, coreutiche, musicali, dibattiti e conferenze tematiche dedicate al Patrimonio della bellezza nazionale in tutte le sue forme ed espressioni.
3. Il Ministro della bellezza promuove e coordina le attività di comunicazione istituzionale volte all'organizzazione della giornata di cui al presente articolo.

Articolo 4

(Mappa della bellezza)

1. Il Ministro della bellezza realizza e promuove all'estero, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Mappa della bellezza d'Italia, articolata in tre sezioni:
 - a) città d'arte;
 - b) paesaggi marini e montani;
 - c) borghi e aree rurali e campestri.
2. Rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di patrimonio artistico e monumentale, paesaggistico, storico e architettonico, anche ai fini della maggiore integrazione e cooperazione internazionale e della promozione della cultura del dialogo e del rispetto delle identità nazionali.

Articolo 5

(Capitale Italiana della Bellezza)

1. Il Ministro della Bellezza, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di concorso, rivolto alle Città italiane con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o alle reti di comuni appositamente costituite per una pari popolazione complessiva, per l'individuazione, con cadenza annuale, della Capitale Italiana della Bellezza.
2. La Città è destinataria di programmi e interventi finanziari volti ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza del patrimonio nazionale della Bellezza.
3. Il decreto di cui al comma 1 dispone lo stanziamento di risorse necessarie per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con dotazione iniziale pari ad euro 10 milioni su base triennale, a valere sulle risorse rese disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.